



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 VIA MONTIER N. 21 - 90145 - PALERMO
 IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 226264/DRT del 16/11/2017

OGGETTO: Legge regionale 10 agosto 2016 n. 16. Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26 settembre 2017 (GIU 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 15 novembre 2017). Illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Effetti della Sentenza sulle procedure in corso.

INOI.TRATA.SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL.

All'Ufficio Legislativo e Legale
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. All'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
 Ufficio di Gabinetto
 SEDE

Con Sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, nel merito della questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), la Suprema Corte si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 1: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7/2003."

Le suddette procedure sono state individuate in seno all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, pubblicata sulla GURS n. 23 del 19 maggio 2003, e sono quindi vigenti da più di 14 anni.

Preso atto del pronunciamento della Corte costituzionale, lo scrivente ha immediatamente impartito le seguenti disposizioni, che ad ogni buon fine si allegano in copia:

- protocollo n. 221557 del 9/11/2017, con la quale ha sospeso con effetto immediato le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- protocollo n. 222481 del 10/11/2017, con la quale, nelle more del funzionamento a regime degli sportelli unici per l'edilizia, ha precisato che l'attività di competenza deve essere svolta senza soluzione di continuità, attraverso l'accettazione del preavviso scritto (articolo 93 del DPR 380/2001) e la successiva istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione (articolo 94 del DPR 380/2001).

Ai fini di argomentare esaurientemente nel merito del parere richiesto, si riporta di seguito uno stralcio dell'articolo 32 Prevenzione del rischio sismico:

1. Al fine di snellire le procedure previste dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta Legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, _____ omissis _____ per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile ai sensi dell'articolo 17 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 _____ omissis _____
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio Civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta di ricezione degli atti.
4. Fatta salva la responsabilità del funzionario _____ omissis _____ l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego secondo le procedure previste nel presente articolo.

Pertanto nel rispetto del richiamato articolo 32, i lavori possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio Civile, fatta salva l'istruttoria di competenza ed il successivo rilascio dell'autorizzazione.

Da una consultazione della giurisprudenza disponibile, emergono orientamenti interpretativi diversi sull'efficacia delle sentenze di incostituzionalità di una legge, e pertanto si ritiene utile riportare di seguito alcuni brani che si ritengono significativi nel merito:

"Dall'apparenza dell'art. 136 Cost. sembrerebbe, allora, che l'efficacia delle sentenze di incostituzionalità della legge, abbia valore per l'avvenire (ex nunc) e non riguardi, pertanto, i rapporti e le situazioni giuridiche già pendenti, che dovrebbero continuare ad essere disciplinati (in obbedienza al principio tempus regit actum) dalla legge dichiarata costituzionalmente illegittima."

"La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc."

"La dichiarazione di incostituzionalità (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti. (Cass. Civile, sez. III, 11/04/-1975, n. 1384)"

"Dello stesso avviso sono numerosissime altre sentenze sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato nonché della Corte Costituzionale, laddove si afferma che 'mentre l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge - dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita - la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui sia realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto. (Cass. civile, sez. 28 maggio 1979, n. 311 in giustizia civile mass 1979 fasc. 5)".

Alla luce della normativa in premessa richiamata, e dei citati brani sull'efficacia della sentenza di incostituzionalità dell'articolo 16 comma 1 in oggetto indicato, fatti salvi gli effetti c.d. "ex nunc" della sentenza, oggetto delle allegate disposizioni dello scrivente al riguardo, si ritiene che per quanto attiene agli effetti c.d. "ex tunc", oggetto di diversi orientamenti interpretativi, il concetto di "rapporto esaurito" debba essere ricondotto alla concessa facoltà di iniziare le opere, e non già al rilascio di una autorizzazione preventiva che non era prevista dalla norma vigente.

Conseguentemente le opere concernenti i progetti depositati nei modi e nei termini di cui all'articolo 32, per le quali è stato attestato il deposito, possono essere concluse secondo le norme previgenti, a prescindere dall'aver avuto successivo rilascio dell'autorizzazione, che gli Uffici avranno, comunque, cura prioritariamente di definire.

Al proposito è opportuno sottolineare che, diversamente operando, l'Amministrazione potrebbe essere responsabile, in termini di sicurezza e prevenzione del rischio sismico, degli effetti conseguenti alla sospensione di opere strutturali in corso di esecuzione che riguardano, in molti casi, interventi su edifici esistenti, quali ad esempio a titolo esemplificativo demolizioni effettuate e ricostruzioni non ancora realizzate, interventi di consolidamento etc. ed esposta, altresì, ad innumerevoli contenziosi che potrebbero comportare un impegno non indifferente di risorse finanziarie.

Tanto si rappresenta nel merito della questione, alla luce delle considerazioni esposte, si resta in attesa di un autorevole parere di competenza nel merito, e si confida in un urgente riscontro.

Il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico
(Ing. Vincenzo Zoloto)

